



COMUNE DI RIVA DEL PO

Provincia di Ferrara

Via 2 febbraio, 23 - 44033 - Riva del Po - loc. Berra

Sede distaccata: Piazza Libertà 1 – 44030 – Riva del Po – loc. Ro

Comune istituito con L.R. n. 17 del 05/12/2018 a seguito di fusione fra i Comuni di Ro e Berra.



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, PER L'ISTITUZIONE E GESTIONE DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI E PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO.

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 26.07.2022

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Natura degli interventi
- Art. 3 - Esclusioni
- Art. 4 - Finalità dei benefici
- Art. 5 - Settori di intervento
- Art. 6 - Destinazione dei benefici

CAPO II

ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

- Art. 7 - Albo delle Associazioni
- Art. 8 - Modalità di iscrizione all'Albo
- Art. 9 - Aggiornamento dell'Albo
- Art. 10 - Cancellazione dall'Albo
- Art. 11 - Pubblicità dell'Albo

CAPO III

CONTRIBUTI ORDINARI

- Art. 12 - Procedura per la concessione di contributi ordinari
- Art. 13 - Criteri per la concessione di contributi ordinari

CAPO IV

CONTRIBUTI STRAORDINARI

Art. 14 - Procedura per la concessione di contributi straordinari

Art. 15 - Criteri per la concessione di contributi straordinari

CAPO V

DISPOSIZIONI GENERALI PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI

Art. 16 - Misura dei contributi

Art. 17 - Spese non ammissibili a finanziamento

Art. 18 - Obblighi dei beneficiari

Art. 19 - Decadenza

Art. 20 - Riduzione del contributo

Art. 21 - Pubblicazione degli atti di concessione di contributi

CAPO VI

CONTRIBUTI INDIRETTI

Art. 22 - Contributi indiretti

Art. 23 - Procedura per la concessione in uso gratuito di attrezzature di proprietà comunale

Art. 24 - Consegna e restituzione del materiale

Art. 25 - Risarcimento dei danni

Art. 26 - Responsabilità del richiedente

Art. 27 - Mancata concessione dei beni e restituzione anticipata

CAPO VII

CONCESSIONE PATROCINI

Art. 28 - Disciplina generale

Art. 29 - Procedura per la concessione del Patrocinio

CAPO VIII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 30 - Disposizioni finali

Art. 31 - Entrata in vigore

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1- Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina:
 - i criteri e le modalità ai quali l'Ente si attiene per la concessione di contributi economici e benefici a favore di associazioni, istituzioni ed enti pubblici e privati per la realizzazione di iniziative e attività di interesse generale non aventi finalità di lucro, ai sensi dell'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, dell'articolo 26 del D.lgs 33/2013 e del Decreto Legislativo n. 117/2017 e ss. mm. ii denominato "Codice del Terzo Settore".
 - l'istituzione e gestione dell'Albo delle Associazioni al fine di agevolare i rapporti di comunicazione e di collaborazione tra il Comune, le associazioni e le libere forme associative operanti nel territorio comunale;
 - criteri e modalità per la concessione del Patrocinio gratuito.
2. Restano salve le disposizioni contenute in leggi, regolamenti o altri atti normativi dello Stato, della Regione e del Comune che dettano la disciplina per la concessione di contributi e benefici economici in materie specifiche.
3. Il Comune di Riva del Po, nel rispetto dei principi fissati dalla Costituzione e dalle altre leggi in materia, valorizza la funzione dell'associazionismo come momento di partecipazione dei cittadini alla vita della comunità, come manifestazione di impegno civile e sociale, come strumento per il raggiungimento di fini di pubblico interesse e di sostegno delle iniziative in campo culturale, sportivo, ricreativo, educativo, turistico, di impegno civile, nonché nelle altre materie di cui allo Statuto del Comune.

Art. 2- Natura degli interventi

1. L'intervento dell'Ente che arreca vantaggi unilaterali alle controparti può articolarsi in forma di contributi, allorché gli interventi sono diretti a favorire iniziative per le quali l'Ente si accolla, dietro rendicontazione delle spese, solo una parte dell'onere complessivo, ritenendoli validi sotto il profilo dell'interesse pubblico.
2. L'Amministrazione Comunale potrà erogare contributi con tre modalità:
 - a. contributo ordinario per il sostegno di attività dell'associazione, solitamente a carattere ripetitivo, aventi ricadute positive per il territorio comunale ;
 - b. contributo straordinario finalizzato a specifiche iniziative, manifestazioni, progetti non aventi carattere di ripetitività ma considerate di particolare rilevanza e peso strategico per il territorio;
 - c. contributo indiretto ossia agevolazioni aventi carattere di mero supporto, attraverso la temporanea concessione di attrezzature, strutture e dei locali comunali.

Art. 3- Esclusioni

1. Non ricadono nella disciplina del presente Regolamento e seguono pertanto procedure autonome disciplinate da separata normativa , regolamentazione e/o convenzione:
 - a) le provvidenze a carattere strettamente assistenziale concesse ai bisognosi nell'ambito dell'attività istituzionale dei servizi sociali (cd. sussidi);
 - b) il pagamento ai beneficiari di contributi disposti da altri enti tramite trasferimento al Comune;
 - c) le sovvenzioni in favore di organismi ai quali il Comune partecipa o aderisce come socio, approvandone i relativi Statuti e sui quali esercita il controllo economico e finanziario;
 - d) i contributi destinati ad agevolare il funzionamento delle scuole paritarie e della Protezione civile;
 - e) contributi erogati nell'ambito dei rapporti collaborativi (artt. 55 e 56 del D.lgs. n. 117/2017) tra Comune e Enti del Terzo Settore attuati in ottemperanza alle linee guida approvate con il D.M. n. 72 del 31/3/2021;
 - f) sussidi e qualsiasi altro beneficio economico reso a favore di persone fisiche o per iniziative con fini di lucro;
 - g) ogni altro beneficio economico per l'erogazione del quale esista una specifica, autonoma, disciplina normativa.

Art. 4- Finalità dei benefici

1. Il Comune concede i suddetti contributi con le modalità e con l'osservanza dei criteri stabiliti dal presente regolamento, al fine di sostenere ed incentivare lo svolgimento di autonome attività e la realizzazione di iniziative di soggetti terzi che perseguono fini di pubblico interesse a favore della comunità, senza scopo di lucro, nell'ambito delle aree di intervento di cui al successivo art. 5.
2. I benefici sono in particolare finalizzati:
 - a. a promuovere attività ed eventi di pubblico interesse ed utilità;
 - b. ad arricchire, in generale, il tessuto culturale, sportivo, sociale, educativo ecc. del Comune di Riva del Po;
 - c. a contribuire all'elevazione del livello della vita associata e delle sue articolazioni pluralistiche;
 - d. ad accrescere il prestigio e l'immagine del comune nell'interesse della collettività e del territorio comunale;
 - e. a sostegno di attività e iniziative e progetti che favoriscano lo sviluppo economico del comune;

Art. 5- Settori di intervento

1. Nei limiti delle risorse disponibili, sono finanziabili le attività e le iniziative, nei settori d'intervento di seguito specificati:

A. SETTORE CULTURALE/AGGREGATIVO/PROMOZIONE TURISTICA/AMBIENTE

L'Amministrazione comunale, nell'ambito della propria politica culturale, promuove, valorizza e sostiene le attività culturali, di spettacolo, cinema, teatrali, musicali, artistiche, scientifiche, umanistiche, educative, celebrative, ricreative e aggregative, dirette a perseguire fini di pubblico interesse, poste in essere da associazioni, istituzioni ed enti pubblici e privati. Rientrano, in

particolare, in tale ambito:

- iniziative, manifestazioni, rassegne nei settori del teatro, della musica, del cinema, dello spettacolo dal vivo, della cultura locale, popolare e folkloristica, delle arti visive e delle espressioni artistiche, scientifiche, umanistiche, della cultura classica, della ricerca storica, della lettura, della letteratura, temi di attualità e delle scienze sociali;
- iniziative volte al recupero e alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale, bibliografico, artistico di interesse locale;
- iniziative volte alla realizzazione di manifestazioni celebrative di particolari avvenimenti o personaggi prioritariamente di interesse locale, nonché ricorrenze o raduni di carattere comunale, sovracomunale, regionale, nazionale o internazionale;
- organizzazione di mostre, convegni, corsi, conferenze;
- iniziative volte alla promozione ed allo scambio delle esperienze culturali ed educative fra i giovani residenti e quelli di altre comunità nazionali ed internazionali;
- rassegne, convegni, mostre, gemellaggi ed altre manifestazioni e/o iniziative che promuovono le attività economiche e turistiche della realtà di Riva del Po;
- iniziative volte alla valorizzazione e sensibilizzazione verso la natura e l'ambiente;
- iniziative volte alla diffusione di una cultura di pace e di tolleranza fra i popoli;
- altre iniziative di interesse generale nel settore culturale o, comunque, finalizzate alla valorizzazione del territorio comunale.

B. SETTORE SPORTIVO

L'Amministrazione comunale sostiene le attività realizzate da associazioni, istituzioni ed enti pubblici e privati finalizzate alla promozione ed alla diffusione della pratica e cultura sportiva di base e delle attività ricreative e in particolare:

- attività realizzate con carattere di continuità nel corso del tempo nel settore sportivo e ricreativo di base, anche in relazione al loro carattere educativo e/o socializzante;
- manifestazioni di carattere dilettantistico praticate nelle discipline sportive;
- iniziative finalizzate alla divulgazione e promozione di attività di carattere sportivo;
- altre iniziative di interesse generale nel settore sportivo.

Art. 6 - Destinatari dei benefici

1. La concessione di contributi in denaro e l'attribuzione di altri vantaggi economici di qualunque genere, può essere disposta, in base al presente regolamento, a favore di:

- associazioni e comitati;
- enti del Terzo Settore come delineati dalla L. n. 106/2016 e dall'art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017;
- società sportive senza fini di lucro;
- fondazioni ed altre istituzioni o enti di carattere privato, tutti senza fine di lucro;
- istituzioni scolastiche statali o paritarie, strutture per la prima infanzia dotate di autorizzazione e accreditamento istituzionale;

- enti pubblici o istituzioni pubbliche, per le attività che essi esplicano a beneficio del Comune.
2. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento i contributi in denaro alle persone fisiche, ai sindacati, ai movimenti e ai partiti politici.
 3. I beneficiari devono svolgere le iniziative all'interno del territorio comunale o al di fuori di esso ma solo nei casi in cui tali iniziative presentino contenuti direttamente legati al Comune di Riva del Po e di cui il Comune può comunque beneficiare.
 4. Prima della presentazione della domanda al Comune, i soggetti di cui al comma 1 **devono risultare regolarmente costituiti da almeno tre mesi.**

CAPO II

ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 7 – Albo delle Associazioni

1. È istituito l'Albo comunale delle Associazioni, al fine di promuovere e coordinare l'attività dell'associazionismo nell'ambito del territorio comunale.
2. Possono iscriversi all'Albo Comunale tutte le associazioni liberamente costituite ed operanti nel territorio del Comune di Riva del Po che abbiano le seguenti caratteristiche:
 - a) Avere sede e/o operare stabilmente nel territorio comunale;
 - b) Assenza di scopo di lucro;
 - c) Perseguimento delle finalità indicate nell'art. 4 del presente regolamento nonché rispondenza ai valori e ai principi sanciti dalla Costituzione Italiana e dallo Statuto Comunale;
 - d) Gratuità e democraticità delle cariche associative;
 - e) Ambito di attività riconducibile ad almeno uno di quelli indicati nell'art. 5.
 - f) Criteri di ammissione ed esclusione degli associati, uniformati al principio del riconoscimento a tutti i cittadini del diritto a diventare soci, nonché i loro diritti ed obblighi;
 - g) Il carattere apolitico, aconfessionale e non rappresentativo di interessi di categorie economiche.
 - h) Statuto o Atto Costitutivo risultante da scrittura privata o atto pubblico;
3. Possono iscriversi all'Albo anche associazioni a carattere nazionale e regionale che svolgono, tramite una loro articolazione territoriale, attività in ambito comunale.
4. Non possono essere iscritti:
 - a. partiti politici;
 - b. associazioni sindacali;
 - c. ordini professionali.
5. L'albo comunale delle associazioni è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- **CULTURALE/RICREATIVA/TURISTICA/AMBIENTALE** (ad esempio: valorizzazione della cultura e del patrimonio storico e artistico, educazione permanente, animazione ricreativa, promozione turistica, iniziative folcloristiche, tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale etc etc)
- **SPORTIVA** (ad esempio attività, promozione ed animazione sportiva);

6. L'iscrizione all'albo comunale delle associazioni può costituire condizione preferenziale:
- a. per ottenere punteggi aggiuntivi al fine della concessione di contributi,;
 - b. per agevolare la concessione del patrocinio dell'Ente;
 - c. per l'utilizzo di immobili ed attrezzature comunali.

Art. 8 - Modalità di iscrizione all'Albo

1. La domanda di iscrizione, redatta utilizzando l'apposito modulo e firmata dal legale rappresentante dell'associazione, va inviata e/o presentata all'Ufficio Protocollo del Comune, indirizzata al Settore AAGG, Segreteria e Scuola, entro il 31 dicembre di ogni anno
2. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a. Copia dell'atto costitutivo e dello statuto. Le rappresentanze locali di organizzazioni e associazioni costituite a livello nazionale/regionale devono allegare alla domanda di iscrizione copia dello statuto dell'associazione nazionale/regionale e copia dell'iscrizione/affiliazione alla stessa della rappresentanza locale. Tale documentazione non dovrà essere nuovamente acquisita se già in possesso dei competenti uffici comunali;
 - b. Indicazione del rappresentante legale e un suo eventuale delegato per i rapporti con l'Amministrazione e le relative copie fotostatiche di un documento d'identità;
 - c. Copia dell'ultimo bilancio disponibile. Tale documentazione non dovrà essere nuovamente acquisita se già in possesso dei competenti uffici comunali;
 - d. copia inerente l'iscrizione, ai sensi del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, nel "registro unico nazionale" (a decorrere dalla data di piena operatività di tale nuovo registro; durante il periodo transitorio vige l'articolo 101 comma 3 del Codice, quindi valgono le attuali iscrizioni nei registri regionali);
 - e. copia di affiliazione ad organismi quali Federazioni Sportive e/o Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni;
 - f. copia del codice fiscale e/o partita IVA dell'ente o associazione;
 - g. Indicazione della/e sezione/i dell'Albo cui si chiede di essere iscritti.
3. L'iscrizione è approvata, previa verifica dei requisiti necessari, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda. La verifica della congruità dei requisiti posseduti dall'associazione è effettuata dal competente ufficio comunale, che può eventualmente richiedere l'integrazione della documentazione di cui al comma precedente. Il termine di trenta giorni è sospeso in caso di richiesta di integrazione documentale fino alla data di ricezione dei documenti integrativi. L'integrazione della documentazione dovrà comunque avvenire entro quindici giorni dalla richiesta.
4. Ove non venga riscontrato il possesso dei requisiti per l'iscrizione, la stessa viene rigettata tramite comunicazione scritta e motivata al rappresentante legale dell'associazione. Decorso il termine di trenta giorni senza alcuna comunicazione al rappresentante legale, la domanda si ritiene accolta.

5. Possono essere iscritte, anche d'ufficio, previo provvedimento del competente Responsabile, al presente Albo, le Associazioni, in possesso dei requisiti indicati al precedente articolo, regolarmente iscritte negli Albi sovra comunali nel rispetto della normativa regione Emilia - Romagna e del Decreto Legislativo 117/2017 "Codice del Terzo settore.

Art. 9 - Aggiornamento dell'Albo

1. Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base alla quale è stata disposta l'iscrizione, è prevista una revisione annuale dell'albo stesso. Ogni associazione deve pertanto far pervenire, entro il 31 dicembre di ogni anno successivo a quello d'iscrizione, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante nella quale si attesta che l'atto costitutivo e lo statuto sono rimasti invariati, ovvero eventuali modifiche, indicando quali e allegando la necessaria documentazione attestante quanto dichiarato;
2. Ogni variazione dei dati dichiarati in sede di prima iscrizione, o dopo l'aggiornamento annuale, deve essere comunicata entro sessanta giorni dall'avvenuta variazione.
3. In ogni momento il competente ufficio può richiedere alle associazioni iscritte all'albo idonea documentazione attestante il permanere dei requisiti necessari per l'iscrizione.

Art. 10 - Cancellazione dall'Albo

1. La cancellazione dall'albo comunale avviene in qualunque momento, su richiesta del legale rappresentante dell'associazione, oppure quando si verifichi uno dei seguenti casi:
 - scioglimento dell'associazione;
 - perdita di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione;
 - mancata presentazione della documentazione richiesta in sede di aggiornamento.
2. La cancellazione dall'albo è comunicata all'associazione interessata in forma scritta entro il termine massimo di trenta giorni.

Art. 11 - Pubblicità dell'Albo

1. Il Comune di Riva del Po cura la pubblicazione annuale dell'elenco delle associazioni iscritte all'albo.
2. Sul sito istituzionale del Comune si rendono disponibili l'elenco delle associazioni e i moduli necessari alla domanda d'iscrizione e aggiornamento.

CAPO III CONTRIBUTI ORDINARI

Art. 12 – Procedura per la concessione di contributi ordinari

1. I contributi ordinari sono concessi, previo avviso, da pubblicarsi sul sito internet e all'Albo del Comune, con procedimento comparativo secondo le seguenti modalità:
 - a) la Giunta Comunale, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Capo I del presente regolamento, individua, entro il 30 aprile di ogni anno, i criteri - tra quelli indicati al

successivo art. 13 - e i punteggi massimi ancorati a detti criteri;

- b) I punteggi di cui al punto precedente costituiscono l'elemento fondante del procedimento valutativo tramite il quale verranno concessi i contributi.
2. Nel corso dell'anno la Giunta comunale può rivedere o modificare i termini di presentazione delle istanze, l'entità delle risorse messe a disposizione, e la programmazione degli interventi, per adeguarli a eventuali variazioni nelle disponibilità finanziarie o a causa di eventi imprevedibili.
3. L'avviso, predisposto dal competente Responsabile, sulla base degli indirizzi di cui al comma 1) del presente articolo, riporterà:
- L'importo da destinare ai contributi;
 - Il termine per la presentazione della domanda;
 - I criteri e le priorità di selezione, nonché i punteggi di valutazione per ogni criterio, funzionali all'elaborazione delle graduatorie;
 - Il punteggio complessivo minimo per accedere al contributo;
 - I criteri per la quantificazione degli importi dei contributi;
 - Le spese ammissibili a finanziamento e quelle escluse;
 - La documentazione da produrre quale rendiconto al termine delle attività/manifestazioni/iniziativa realizzate.
4. Ai fini della partecipazione si dovrà allegare alla domanda di contributo:
- una scheda descrittiva per ogni attività/manifestazione/ evento per cui si chiede il contributo, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, con dettagliata indicazione, a preventivo, delle connesse voci di spesa e di entrata;
 - dichiarazione inerente ai criteri rilevanti fini dell'attribuzione del punteggio;
 - atto costitutivo e statuto dell'ente o associazione, ove non già in possesso del Comune;
 - copia dell'ultimo bilancio consuntivo, ove non già in possesso del Comune;
5. Il Responsabile competente, conclusa la procedura valutativa, nel rispetto della normativa vigente in materia, procederà ad assegnare i contributi con determina. La graduatoria finale, con l'indicazione dei punteggi assegnati ai beneficiari, viene pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune.

Art. 13 – Criteri per la concessione di contributi ordinari

1. La Giunta Comunale, in base ai settori d'intervento di cui all'art. 5, individua i criteri indicati al precedente art. 12, comma 1, lett. a), selezionandone almeno tre tra quelli di seguito elencati:

CRITERI
SETTORE CULTURALE/AGGREGATIVO/
PROMOZIONE TURISTICA/AMBIENTE

CONTRIBUTO PER INIZIATIVE/EVENTI/MANIFESTAZIONI DI NATURA CULTURALE, AGGREGATIVA E/O DI PROMOZIONE TURISTICA E/O AMBIENTALE
--

CRITERI	
1. Qualità dell'iniziativa	iniziativa che riguarda una sfera d'azione particolarmente consolidata nel tessuto territoriale
	valutazione della proposta progettuale – grado di innovatività e originalità
	valutazione della proposta progettuale con riferimento alla capacità di comunicazione promozionale e agli output di progetto – livello di attività promozionale (pubblicazioni, diffusione web, ecc.)
	valutazione della capacità di coinvolgere un ampio numero di fruitori
	iniziativa che riveste un particolare rilievo per il comune
	valore educativo della proposta con particolare riferimento al mondo giovanile
	rilevanza nazionale, internazionale dell'iniziativa con riferimento alle personalità o soggetti coinvolti
2.. Esperienza del soggetto proponente	attività svolte negli anni precedenti con una considerazione particolare attribuita a quelle patrocinate dal Comune
3. Capacità di fare sinergia e aggregazione tra più soggetti operanti	Attività in collaborazione con altre Associazioni del territorio comunale per lo/gli specifico/i progetto/i oggetto dell'istanza di contributo
4. Radicamento del soggetto proponente al territorio comunale	Iscrizione nell'albo comunale delle Associazioni e/o Tempo di costituzione dell'associazione
5. Dimensione dell'associazione/ente/organismo	Numero associati/tesserati
6. Proposta inerente ad attività specificatamente dirette a minori/anziani /portatori di handicap	

**CRITERI
SETTORE SPORTIVO**

ASSOCIAZIONI SPORTIVE	
CRITERI	

1. Qualità dell'iniziativa	iniziativa che riguarda una sfera d'azione particolarmente consolidata nel tessuto territoriale
	valutazione della proposta progettuale – grado di innovatività e originalità
	valutazione della proposta progettuale con riferimento alla capacità di comunicazione promozionale e agli output di progetto – livello di attività promozionale (pubblicazioni, diffusione web, ecc.)
	valutazione della capacità di coinvolgere un ampio numero di fruitori
	iniziativa che riveste un particolare rilievo per il comune
	valore educativo della proposta con particolare riferimento al mondo giovanile
	rilevanza nazionale, internazionale dell'iniziativa con riferimento alle personalità o soggetti coinvolti
2. n° settori giovanili	Attività/discipline rivolte a minori
3. n° settori under 12	
4. Capacità di fare sinergia e aggregazione tra più soggetti operanti	Attività in collaborazione con altre Associazioni del territorio comunale per lo/gli specifico/i progetto/i oggetto dell'istanza di contributo
5. Radicamento del soggetto proponente al territorio comunale	Iscrizione nell'albo comunale delle Associazioni e/o Tempo di costituzione dell'associazione
6. Dimensione dell'associazione/ente/organismo	Numero associati/tesserati
7. Proposta inerente ad attività specificatamente dirette a minori/anziani /portatori di handicap	
8. Organizzazione/partecipazione a campionati amatoriali	

CAPO IV

CONTRIBUTI STRAORDINARI

Art. 14 – Procedura per la concessione di contributi straordinari

1. Oltre a quanto previsto per la concessione dei contributi ordinari e fermo restando le condizioni contenute al Capo I del presente regolamento, in base alle risorse disponibili in bilancio, l'Amministrazione Comunale, mediante deliberazione della Giunta comunale, può, formulando atto di indirizzo al competente responsabile, concedere contributi, a carattere straordinario, senza preventiva pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei criteri indicati nel successivo art. 15, a favore di:
 - a. iniziative e/o manifestazioni di particolare rilievo;
 - b. iniziative di rilevanza strategica.
2. Le domande per contributi straordinari, da parte dei soggetti indicati quali possibili beneficiari nel presente regolamento devono essere presentate almeno venti giorni prima dalla data della manifestazione o della realizzazione del progetto. Se il predetto termine non viene rispettato, la domanda potrà essere accolta dal competente Responsabile solo se il periodo di tempo che precede l'evento, comunque non inferiore ai 10 giorni, consente di predisporre la necessaria istruttoria.
3. Il Responsabile competente, sulla base della delibera indicata al comma 1), procederà ad assumere il relativo impegno di spesa e ad assegnare i contributi con determina.

Art. 15 – Criteri per la concessione di contributi straordinari

1. Previa istruttoria svolta dal competente ufficio comunale alla proposta sottoposta alla Giunta Comunale, i contributi straordinari possono essere concessi sulla base di almeno 2 (due) tra i seguenti criteri:
 - a) forte valenza sociale;
 - b) elevato coinvolgimento promozionale e di immagine per la comunità locale;
 - c) rilevanza dell'iniziativa a livello regionale o nazionale;
 - d) ricaduta dell'attività sul territorio con plausibili risultati/effetti positivi a medio e lungo termine;
 - e) forte capacità di attrarre risorse anche da fonti private;
 - f) rilevanza per spiccata originalità e innovazione nei settori interessati.
2. Nell'istruttoria, oltre ad un riscontro in merito all'effettivo rispetto delle condizioni previste al precedente comma 1, dovranno essere elencate anche le spese ammissibili al finanziamento e quelle escluse fermo restando il rispetto prescrizioni indicate al comma 2 del successivo art 16.

CAPO V

DISPOSIZIONI GENERALI PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI

Art. 16 - Misura dei contributi

1. L'erogazione dei benefici economici viene disposta in base alle modalità indicate nell'avviso di cui al comma 3 dell'art. 12 o entro 60 giorni dalla presentazione al Comune di un dettagliato rendiconto con allegati, se richiesti, i documenti, in copia, giustificativi delle spese sostenute e delle entrate conseguite, di cui gli originali dovranno essere conservati per ogni eventuale successiva verifica.
2. Se specificatamente richiesto dal beneficiario, può essere concesso un acconto, fino ad un massimo del 70% del contributo assegnato, limitatamente ai casi in cui si renda necessario per garantire l'avvio dell'iniziativa/manifestazione.
3. Sono ammissibili a contributo solo le spese strettamente riferibili alla realizzazione delle attività, iniziative e manifestazioni, per le quali si presenta istanza di contributo e, in caso di contributi ordinari, rientranti tra quelle indicate nel relativo bando/avviso.
4. Il bando/avviso propedeutico all'erogazione dei contributi ordinari può prevedere il rimborso di spese generali di funzionamento in misura non superiore al 10% del totale spese con riferimento alle spese indicate nell'ultimo bilancio consuntivo regolarmente approvato.
5. I contributi concessi non potranno comunque essere superiori al 80% del costo complessivo degli eventi/manifestazioni/ progetti presentati e, sommati ad altri eventuali contributi ottenuti da altri Enti, non potranno, comunque superare, il 100% del totale delle spese sostenute.
6. Non verranno liquidati contributi ai soggetti che abbiano esposizioni debitorie o inadempienze a qualunque titolo, nei confronti dell'Amministrazione Comunale di Riva del Po, fatta salva la regolarizzazione del debito entro il termine che varrà fissato dall'Ufficio competente.
7. L'entità del contributo erogabile non potrà, in ogni caso, superare la differenza tra spese ritenute ammissibili e le entrate relative alle attività/eventi/manifestazioni/progetti oggetto della richiesta risultante dal prospetto a consuntivo prodotto dal richiedente.
8. Per le iniziative non realizzate e non rinviabili per causa di forza maggiore l'Amministrazione può concedere un contributo che copra le spese sostenute solo fino ad un massimo del 50%.

Art. 17 - Spese non ammissibili a finanziamento

1. Non sono ammissibili a contributo da parte del Comune le seguenti tipologie di spesa:
 - Spese che non è possibile collegare direttamente alla manifestazione/Evento/ Progetto per il quale si chiede il contributo (al di fuori di una quota eventualmente riconoscibile in base al comma 3 del precedente art 16);
 - quota di spese la cui entità risulti oggettivamente non congrua rispetto agli ordinari valori di mercato;
 - spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualsiasi genere: ricevimenti, incontri di carattere conviviale, omaggi floreali e non etc...;

- spese di vitto e alloggio relative a soggetti appartenenti all'organismo beneficiario di contributo;
 - acquisto di beni durevoli e realizzazione di strutture stabili o spese per manutenzioni straordinarie;
 - autofatture, scontrini fiscali, fatture e/o ricevute fiscali con oggetto generico e non chiaramente riferibili alla manifestazione/evento/ destinatari del contributo;
 - spese di viaggio e di soggiorno relative alla preparazione delle manifestazioni/eventi.
2. La suddetta elencazione ha carattere indicativo e non esaustivo potendo, il competente responsabile, sulla base di adeguata istruttoria e facendo riferimento alla vigente normativa in materia, individuare ulteriori voci di spesa da escludere dal finanziamento.

Art. 18 - Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare il contributo esclusivamente per le attività e le iniziative per cui è stato concesso.
2. I beneficiari hanno l'obbligo di pubblicizzare la concessione del contributo da parte del Comune per lo svolgimento delle attività e delle iniziative. A questo scopo, tutto il materiale pubblicitario relativo alle attività e alle iniziative deve recare la seguente dicitura: "con il contributo del Comune di Riva del Po".
3. L'erogazione del contributo è sospesa nel caso in cui il beneficiario risulti debitore del Comune, a qualsiasi titolo, fino a che il debito non sia saldato..
4. L'erogazione del contributo è sospesa nel caso l'Associazione risulti non in regola con l'adempimento degli obblighi fiscali e contributivi previsti per legge, fino all'assolvimento degli obblighi stessi.
5. I Beneficiari sono tenuti ad ottemperare agli obblighi di pubblicità a loro carico come previsti dalla vigente normativa in materia .

Art. 19 - Decadenza

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 18, i beneficiari decadono dal contributo concesso:
 - a. nel caso in cui l'attività programmata per cui è stato concesso un contributo ordinario non sia stata svolta, salvo i casi di forza maggiore di cui all'art. 16 comma 7.
 - b. in caso di modifica sostanziale del programma delle attività, delle iniziative o degli eventi per cui sia stato concesso un contributo, sia ordinario che straordinario.
 - c. in caso di mancata, o inidonea, presentazione della rendicontazione prevista per la concessione dei contributi ordinari e straordinari e/o la mancata presentazione degli idonei giustificativi delle spese complessive sostenute inerenti l'iniziativa realizzata, con necessità di restituzione da parte dell'Associazione della quota del contributo eventualmente anticipata dal Comune.
 - d. in caso di condanna con sentenza definitiva, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o la sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per uno dei reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii (Codice dei Contratti Pubblici), nei confronti del legale rappresentante del soggetto beneficiario o di altri soggetti muniti di potere di rappresentanza, in base allo Statuto.

- e. Nel caso in cui il contributo sia stato anticipato e si verifichi una delle condizioni previste ai commi precedenti, si farà luogo, nelle forme previste dalla legge, al recupero totale o parziale della somma erogata.
- f. Nel caso di revoca del contributo, il Settore competente provvederà agli adempimenti necessari al recupero della somma eventualmente già erogata a titolo di acconto.
- g. Ove il contributo sia stato indebitamente percepito sulla base di documentazione o autocertificazioni non veritiere, accertate da un successivo controllo, il beneficiario decade dal beneficio, con conseguente obbligo di restituzione

Art. 20 - Riduzione del contributo

1. Il Competente Responsabile può procedere alla riduzione del contributo concesso in proporzione all'attività svolta, nei casi in cui:

- a) l' iniziativa sia stata realizzata in misura parziale o differente;
- b) risulti parzialmente errata o insufficiente la rendicontazione;
- c) i costi reali risultino inferiori rispetto al preventivo di spesa presentato.

ART. 21 - Pubblicazione degli atti di concessione di contributi

- 1. In virtù di quanto disposto dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. vi è l'obbligo di provvedere alla pubblicazione sia degli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, e vantaggi economici oggetto della presente regolamentazione, sia dei relativi atti di concessione di importo superiore a 1.000 euro.
- 2. La pubblicazione è condizione di efficacia dei provvedimenti e quindi deve avvenire tempestivamente e, comunque, prima della liquidazione delle somme oggetto del provvedimento.

CAPO VI CONTRIBUTI INDIRETTI

Art. 22 – Contributi indiretti

1. Rientrano in questo tipo di contributi le concessioni gratuite a carattere temporaneo di locali comunali, attribuite in conformità e con le modalità previste dal regolamento disciplinante la concessione a terzi di immobili comunali, cui si rimanda.

2. Oltre a quanto indicato al precedente comma sono da individuarsi quali contributi indiretti anche le concessioni, in uso gratuito, di attrezzature/strutture di proprietà comunale per manifestazioni e/o attività di carattere culturale, sportivo, religioso, sociale e di protezione civile.

Art. 23 - Procedura per la concessione in uso gratuito di attrezzature di proprietà comunale

- 1. I soggetti di cui all'art. 6, per eventi patrocinati e/o finanziati dal comune, previa verifica della effettiva disponibilità delle attrezzature con l'Ufficio competente, dovranno presentare all'Ufficio Protocollo, almeno 10 giorni prima dell'iniziativa, la richiesta di concessione

d'uso a titolo gratuito, indirizzata al Settore LLPP , Patrimonio e Ambiente del Comune di Riva del Po.

2. La richiesta, redatta su modulo predisposto dall'Amministrazione, deve contenere i seguenti elementi:
 - associazione richiedente;
 - nominativo e recapito telefonico del referente dell'associazione per l'utilizzo del materiale richiesto;
 - denominazione e oggetto dell'iniziativa in cui si intende utilizzare il materiale richiesto;
 - luogo e data di svolgimento dell'iniziativa;
 - eventuale patrocinio/finanziamento comunale alla manifestazione ;
 - quantità e qualità del materiale oggetto della richiesta;
 - durata dell'utilizzo del materiale;
 - impegno a risarcire il Comune per eventuali danni cagionati alle attrezzature ed al materiale oggetto di richiesta, così come definito al successivo articolo 24.

Art. 24 – Consegna e restituzione del materiale

1. Il ritiro delle attrezzature concesse in uso dovrà essere effettuato a cura e spese del beneficiario presso il luogo indicato dall'incaricato del Settore LLPP , Patrimonio e Ambiente e restituite nel medesimo luogo.
2. Le operazioni di ritiro e riconsegna dei beni dovranno avvenire durante gli orari di apertura dell'Ufficio competente.
3. Solo in caso di manifestazioni ed eventi patrocinati dal Comune, l'Associazione organizzatrice può, previa adeguata motivazione, richiedere anche il trasporto del materiale necessario al Comune stesso. In tale ultimo caso sarà il Responsabile del Settore LLPP e Patrimonio a dover valutare se sussistono le condizioni per accogliere la richiesta.
4. Al momento della consegna del materiale il richiedente dovrà firmare un verbale preparato dall'Ufficio competente. Tale verbale dovrà contenere i seguenti elementi:
 - a. Descrizione dei beni ricevuti e quantità;
 - b. Descrizione di eventuali difetti riscontrati dal richiedente;
 - c. Data di ritiro dei beni e data di restituzione;
 - d. Esonero dell'amministrazione da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e cose derivanti dall'uso dei beni concessi;
5. Al momento della restituzione del materiale, un incaricato dell'Ufficio Tecnico procederà alla verifica dello stato di integrità dei beni nonché alla rispondenza qualitativa e quantitativa rispetto a quanto dato in consegna e annoterà sul verbale di consegna l'indicazione dello stato del materiale riconsegnato e degli eventuali danni, nonché l'eventuale ritardo nella riconsegna.

Art. 25 – Risarcimento dei danni

1. La quantificazione di eventuali danni subiti dai beni dati in uso e/o dei materiali mancanti verrà determinata dagli uffici comunali in base ai prezzi correnti di mercato, rilevati al momento della valutazione, per l'acquisto o la riparazione dei beni medesimi. Il richiedente sarà tenuto alla completa copertura della somma che sarà necessaria all'acquisto delle attrezzature non più idonee, non restituite e/o delle eventuali riparazioni che si saranno rese necessarie.

Art. 26 – responsabilità del richiedente

1. Sono obblighi e responsabilità del soggetto richiedente:

- restituire le attrezzature concesse in uso nello stato medesimo in cui le ha ricevute, entro il termine stabilito e nel medesimo luogo di ritiro, salvo diversi accordi preventivamente stabiliti;
- utilizzare i beni esclusivamente per il tempo e per il fine indicati nella richiesta;
- Non concedere a terzi i beni ricevuti in uso;
- salvaguardare l'integrità e il corretto utilizzo dei beni;
- assumere ogni responsabilità civile e patrimoniale nei confronti di terzi, di cose e di luoghi per i danni derivati dall'uso delle attrezzature comunali o comunque per un utilizzo improprio delle stesse attrezzature.

Art. 27 – Mancata concessione dei beni e restituzione anticipata

1. La concessione in uso dei beni comunali può essere negata o revocata, senza che il richiedente abbia diritto ad alcun indennizzo, nei seguenti casi:

- Quando anche uno solo degli obblighi di cui al precedente art. 25 non venga rispettato;
- Quando venga riscontrato che le attrezzature sono utilizzate per un uso diverso da quello dichiarato nella richiesta;
- Quando sopravvengano motivi urgenti di interesse pubblico;
- Quando sia necessario garantire lo svolgimento di iniziative comunali concomitanti.

<p>CAPO VII CONCESSIONE PATROCINI</p>

Art. 28 – Disciplina generale

1. Il patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione e una manifestazione di apprezzamento del Comune ad iniziative ritenute meritevoli. La concessione del patrocinio non attribuisce alcun diritto per il riconoscimento di benefici economici.
2. Possono essere beneficiari del patrocinio:
 - a) soggetti pubblici: Comuni, Province, Università, Istituzioni ed altri Enti;
 - b) soggetti privati: Associazioni, Comitanti, Fondazioni senza fini di lucro, Parrocchie ed altri Organismi no profit, ovvero privati cittadini e Società di capitali o di persone, che non perseguano per l'evento il fine di lucro.
3. Qualora la domanda di patrocinio sia associata ad un'istanza per l'ottenimento di forme di sostegno economico, l'amministrazione comunale valuta unicamente la richiesta di patrocinio; per la valutazione e l'eventuale assegnazione di contributi economici si rinvia al Cap. I e Cap. III del presente regolamento.
4. Il patrocinio può essere concesso per iniziative senza scopo di lucro, che abbiano rilevanza per il territorio comunale, sulla base dei seguenti criteri:
 - a) coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'amministrazione;
 - b) rilevanza dell'attività o dell'iniziativa per la comunità locale;

- c) significatività dell'associazione tra l'immagine del Comune di Riva del Po e l'evento.
5. Il patrocinio **non** può essere concesso:
- a. per iniziative organizzate o promosse da partiti politici o di carattere politico o sindacale;
 - b. per iniziative contrastanti con le finalità istituzionali del Comune, previste dallo Statuto Comunale;
 - c. per iniziative promozionali a scopo di lucro.

Art. 29 –Procedura per la concessione del Patrocinio

1. I soggetti interessati devono presentare una domanda, su modulo predisposto dall'Amministrazione, al Sindaco almeno 7 (sette) giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa. La domanda deve indicare il tipo di iniziativa e le sue finalità, il programma, tempi, luoghi e modalità di svolgimento.
2. La struttura competente verifica la regolarità della domanda, la completezza della documentazione e il rispetto dei criteri indicati al precedente art. 27. Nel caso in cui la domanda risulti irregolare o la documentazione incompleta, la struttura competente chiede al soggetto richiedente la regolarizzazione della domanda o l'integrazione della documentazione, assegnando allo scopo un termine perentorio.
3. Nel caso in cui la domanda non sia regolarizzata o la documentazione non sia integrata nel termine, la richiesta di patrocinio viene archiviata senza ulteriore comunicazione.
4. Il patrocinio è concesso dal Sindaco con propria comunicazione, sentita, anche in via informale, la Giunta Comunale.
5. La concessione del patrocinio autorizza all'uso dello stemma del Comune per pubblicizzare l'iniziativa. Il provvedimento di concessione del patrocinio può stabilire anche condizioni specifiche per l'utilizzo dello stemma comunale in relazione all'iniziativa patrocinata.
6. Per l'utilizzo degli spazi comunali l'occupazione del suolo pubblico e le pubbliche affissioni, si rimanda agli appositi Regolamenti Comunali.
7. Il Comune può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio ad un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'amministrazione.

CAPO VIII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
--

Art. 30 – Disposizioni finali

1. Per l'erogazione dei contributi dovranno essere rispettate le vigenti disposizioni fiscali in materia.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia e il codice civile.
3. Le norme contenute nel presente regolamento si intendono non applicabili se in contrasto con sopravvenute norme vincolanti di leggi statali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applicherà la normativa sovraordinata.
4. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari in contrasto e/o non più compatibili con quelle del presente regolamento.

Art. 31 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore secondo le vigenti disposizioni legislative e statutarie in materia di regolamenti comunali.